



MIUR
Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte



Dirigenti Scuole Autonome e Libere

Roma, 25 luglio 2017

**Ai Presidenti delle Commissioni VII (Cultura) e XI (Lavoro)
On.li Piccoli Nardelli Flavia e Cesare Damiano**

**Ai Deputati delle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro)
Camera dei Deputati**

AUDIZIONE INFORMALE

**nell'ambito dell'esame delle proposte di legge c. 3830 Pellegrino e c. 3963 Carocci, in materia
di responsabilità dei dirigenti scolastici, avvenuta il giorno 11/07/2017**

**MEMORIA SCRITTA CONGIUNTA IN RISPOSTA ALLE DOMANDE FORMULATE
DALLE DEPUTATE IN SEDE DI AUDIZIONE IN DATA 11.07.2017**

depositata da:

- **Antonietta Di Martino**, dirigente scolastico, in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
- **Paolino Marotta**, in rappresentanza dell'Associazione ANDIS
- **Ezio Delfino**, in rappresentanza dell'Associazione DISAL

DOMANDE FORMULATE DALLE DEPUTATE

1) ON.MARIA GRAZIA ROCCHI

In merito alla definizione della figura del dirigente scolastico datore di lavoro:

ritenete che la proposta di legge sul tema specifico della sicurezza, sia lo strumento migliore per affrontarla o possa essere considerata quale punto di partenza e stimolo alla revisione completa del profilo giuridico e tale da ridefinire anche la specificità e la funzione in tutto il resto dell'organizzazione scolastica? Ritenete che insistere nel chiarire le responsabilità del Dirigente Scolastico e dell'Ente Proprietario sia la via da seguire con maggiore determinazione o proponete altre visioni/soluzioni al tema in esame?

2) ON.MARA CAROCCI

a) É attualmente in discussione presso il Senato (Atto Senato 2449) la proposta di legge riguardante l'assegnazione ai dirigenti scolastici del potere di chiusura degli edifici scolastici in caso di pericolo grave ed immediato, escludendo in tal caso la responsabilità degli stessi per l'interruzione di pubblico servizio. Questa proposta pone delle perplessità all'atto pratico, perché a seguito di un evento dannoso potrebbe essere chiamato in causa il dirigente scolastico per non aver preventivamente chiuso la scuola.

Qual è la vostra valutazione e la vostra opinione, e quali suggerimenti proponete per affrontare il tema?

b) Oltre al ruolo del datore di lavoro anche gli altri ruoli in ordine alla sicurezza (RSPP, preposto) non sono chiari nella loro applicazione al luogo di lavoro "scuola". Ritenete che sia opportuno soffermarsi ad affrontare e chiarire tutti i ruoli, col rischio che la proposta di legge non arrivi fino in fondo, o ci limitiamo ad insistere sui nodi più importanti che abbiamo individuato (la distinzione di competenze e responsabilità nella valutazione dei rischi) e cerchiamo, in accordo col Senato di sostenere e portare a compimento il completamento dell'iter legislativo delle proposte di legge oggi in esame?

3) ON.SERENA PELLEGRINO

In materia di sicurezza scolastica il focus, l'oggetto da valutare è il fabbricato. Chi ha la responsabilità del fabbricato (Ente proprietario) e chi deve segnalare le criticità nell'utilizzo (dirigente scolastico) sono già individuati dalla norma e sono riconducibili, per analogia, al proprietario di un immobile ed al suo affittuario. Ma il fabbricato comprende anche dei locali inaccessibili da parte della scuola (come ad es. il tetto) e questo aspetto viene affrontato dalla seconda parte della proposta di legge c. 3830. Qual è la vostra opinione in merito e avete dei suggerimenti per dei correttivi/precisazioni nella formulazione?

RISPOSTE

PREMESSA

Ringraziamo le deputate onorevoli Maria Grazia Rocchi, Mara Carocci, e Serena Pellegrino per le domande poste in sede di audizione, che ci consentono di approfondire alcuni nodi cruciali riguardo al tema in questione.

Il valore di bene primario che il concetto di sicurezza reca in sé richiede di soffermarci brevemente in premessa per richiamare i principi di base da noi condivisi, per poi chiarire il metodo utilizzato nelle risposte.

L'ORIZZONTE CULTURALE E VALORIALE DI RIFERIMENTO

È quello della **sicurezza sostenibile**, che risponde alle esigenze di tutela della salute della collettività proponendo un modello prevenzionistico basato sull'adeguato rapporto:

1. tra il rischio e le misure da adottare
2. tra la norma e la sua possibilità concreta di attuazione
3. tra l'individuazione delle responsabilità, e relativo sistema sanzionatorio, e la praticabilità degli obblighi da parte dei soggetti cui sono attribuiti.

Riteniamo che l'intervento di manutenzione legislativa che si vuole apportare tramite le proposte di legge C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci sia congruente con i criteri di sostenibilità richiamati.

Il loro **obiettivo** infatti non è rivolto meramente a ridurre il carico delle responsabilità a favore di una determinata categoria di soggetti, ma a chiarire e risolvere a favore dell'intera collettività una contraddizione tra norme prodotte in tempi diversi e in ambiti diversi. E lo fa riportando l'onere di valutare la portata dei rischi strutturali e impiantistici e di partecipare alla loro riduzione a chi ne è per legge il destinatario, e ne possiede essenzialmente gli strumenti.

Sosteniamo dunque con forza e determinazione la prosecuzione dell'iter normativo avviato in sede di Commissioni Istruzione e Lavoro augurandoci che possa concludersi in tempi brevi con la discussione nelle aule parlamentari.

IL METODO

Gli argomenti toccati dalle domande di cui in premessa s'intersecano, contengono spunti d'interesse generale e collegamenti reciproci e pertanto le risposte, pur suddivise in punti per praticità e chiarezza, sono state elaborate raggruppando alcuni quesiti. E' stata predisposta, inoltre, una sintesi finale per un riscontro immediato della via normativa a nostro avviso più opportuna da seguire.

1) RISPOSTA ALLE DOMANDE N. 1, N. 2 punto b) e N. 3

A) LE RAGIONI DI UN INTERVENTO NORMATIVO DA REALIZZARSI IN BREVE TEMPO E NON PIÙ RINVIABILE

I fattori di criticità normativa che abbiamo evidenziato in sede di audizione e nelle memorie già depositate, quali il **ruolo datoriale nella scuola** in materia di sicurezza e la **distinzione di competenze tra il Dirigente scolastico e l'Ente proprietario** sono un dato di fatto universalmente riconosciuto ed anche messo in evidenza dagli orientamenti giurisprudenziali recenti.

In conseguenza di ciò il mondo della scuola, inteso quale luogo di lavoro, sin dall'emanazione del Dlgs 626/94 e successivamente con il Dlgs 81/08, soffre della mancanza degli strumenti necessari per affrontare con efficacia gli adempimenti in ambito prevenzionistico.

L'art. 3 c. 2 del Dlgs 81/08 ha ammesso in taluni comparti, tra cui quello degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, un adeguamento di dettaglio con appositi decreti attuativi.

Tali decreti attuativi (DM 382/98 e CM 119/99), oltre ad essere riferiti ad una normativa ormai abrogata, hanno contenuti tali da mantenere sostanzialmente invariato l'impianto di disciplina generale, senza cioè introdurre quelle **“effettive e particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”** che possano essere colti all'esterno del comparto scuola, ad esempio in sede di vigilanza ispettiva o in sede di contenzioso giudiziario.

Alla mancanza di chiarezza normativa e regolamentare hanno supplito sentenze recenti ben note (relative al crollo del controsoffitto del Liceo Darwin di Rivoli e al crollo dell'edificio che ospitava il Convitto nazionale nella città dell'Aquila) che si sono pronunciate sulle competenze dei dirigenti scolastici, in rapporto a quelle degli enti proprietari. Tali sentenze, oltre ad essere in certi casi contrastanti tra loro nel percorso dei gradi di giudizio, hanno determinato l'estensione ai datori di lavoro nella scuola, in relazione all'obbligo di valutazione del rischio strutturale (art. 17 c. 1 lettera a) del Dlgs 81/08) e al pari dei tecnici dell'Ente proprietario, l'attività di manutenzione preventiva, che comporta ispezioni, controlli e attività tecnico-specialiste anche in locali non direttamente accessibili (solai, tetti ecc.)

L'interpretazione letterale del citato art. 17, mette in secondo piano la fondamentale divisione di competenze di cui alla l. 23/96 ed evidenzia per contro l'obbligo di valutazione di tutti i rischi del datore di lavoro, con l'effetto di determinare una duplicazione di adempimenti tra dirigente scolastico ed ente proprietario

Viene di fatto prefigurata nella scuola nell'ambito della valutazione dei rischi strutturali e impiantistici; la presenza contemporanea di due datori di lavoro, entrambi coinvolti direttamente nel processo prevenzionistico, ma di cui uno, il dirigente scolastico, non ha la possibilità di ottemperare a quanto richiesto.

Nel caso dei locali e spazi non utilizzati quali ad esempio tetti, sottotetti, locali tecnici ecc, il dirigente non ha neanche la possibilità di richiedere gli interventi di manutenzione necessari, per la difficoltà della scuola nel valutare i cosiddetti **“rischi invisibili”**, in locali non direttamente accessibili alla normale ispezione o sopralluogo e **in assenza di segnali di ammaloramento** delle strutture utilizzate, quali crepe, tracce di umidità ecc. .

Per questo motivo concordiamo con la proposta Pellegrino nella sua formulazione attuale, che traduce in norma un dato di fatto incontrovertibile che è assurdo a consapevolezza generale successivamente alla sentenza sul crollo del controsoffitto del Liceo Darwin di Rivoli: l'individuazione e segnalazione di presenza di criticità nei locali suddetti è un'attività “non sostenibile” dal Servizio di Prevenzione e Protezione di una scuola, in quanto richiede quasi sempre la presenza di esperti di alto profilo per i controlli tecnico-specialistici, di strumentazioni e apparati protettivi per le ispezioni in quota, o di ditte esterne appositamente appaltate in base al rischio da valutare.

B) IL RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DATORE DI LAVORO

L'estensione alla scuola di competenze (già assegnate per legge all'Ente proprietario e di cui abbiamo ampiamente dato conto nelle memorie già depositate), quale effetto dell'applicazione dell'art. 17 c.1 lettera a) del D.Lvo 81/08:

- grava il dirigente scolastico di una responsabilità non “sostenibile”;
- non contribuisce ad aumentare il livello concreto di sicurezza della scuola in quanto il dirigente scolastico non ha la possibilità di ottemperare agli obblighi attribuiti;
- non risponde quindi alle esigenze di salute e sicurezza della collettività, in quanto genera sovrapposizione di ruoli e disegna un modello prevenzionistico inaccettabile, orientato alla mera individuazione di soggetti responsabili a prescindere dalla praticabilità degli adempimenti da parte dei soggetti cui sono attribuiti.

La **soluzione** di questa ambiguità potrebbe essere il **riconoscimento del ruolo di datore di lavoro del Dirigente scolastico come “ibrido giuridico”, secondo l’espressione utilizzata da Ezio Delfino, presidente DISAL, nella sua memoria, ovvero portatore di una sua specificità e atipicità nell’ambito prevenzionistico, come sottolineato dalla memoria di Antonietta Di Martino, esperta presso l’USR Piemonte.**

È importante evidenziare che la caratterizzazione del dirigente scolastico quale datore di lavoro con prerogative specifiche e atipiche:

- **non deriva da un ruolo o attribuzioni diverse da quelle dei dirigenti della pubblica amministrazione in genere. Anzi, sotto certi aspetti le attribuzioni del dirigente scolastico denotano una complessità di gestione in termini quantitativi e qualitativi ben superiore a quelle ad es. di talune categorie di dirigenti amministrativi dello stesso settore dell’istruzione;**
- **è dovuta ed è diretta conseguenza dell’“atipicità” dell’ambiente di lavoro alla cui gestione è preposto e che presenta, lo ribadiamo, *effettive e particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative*, riconosciute dall’art. 3 c.2 del Dlgs 81/08. Questa specificazione di luogo di lavoro portatore di esigenze particolari, non riguarda tutti i settori di lavoro delle pubbliche amministrazioni pubbliche, ma solo, alcuni ben individuati ed elencati dalla norma - art 3 c.2 D.Lvo 81/08 (istituti d’istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, Vigili del Fuoco ecc.)**

Per questa soluzione probabilmente l’emanazione del decreto ministeriale attuativo previsto dall’art. 3 c. 2 del Dlgs 81/08 non sarebbe sufficiente e, come ha evidenziato il MIUR nella risposta del 17 dicembre 2015 all’interrogazione presentata dall’on. Malisani ed altri il 19 novembre 2105,

“...l’unica strada possibile per alleviare le responsabilità legate alla figura del dirigente scolastico è quella di una modifica normativa...”

L’affermazione del MIUR ci vede assolutamente concordi e riteniamo che **le proposte di legge Pellegrino e Carocci nell’integrazione dei loro contenuti, siano risposte concrete di “manutenzione legislativa”** che vanno a soddisfare un bisogno diffuso nel mondo scolastico e nella collettività in genere: quello che vede **non più rinviabile il riconoscimento nell’ambito prevenzionistico delle ‘specificità’ di quel particolare luogo di lavoro che è la scuola, con modifiche di legge da approvare nel più breve tempo possibile.**

C) LA DISCIPLINA SU CUI INTERVENIRE

La domanda dell’on. Rocchi vuole sollecitare una riflessione sull’obiettivo delle proposte di legge, che abbiamo evidenziato in premessa, e sulla via scelta per raggiungerlo.

L’obiettivo può essere perseguito attraverso una modifica all’art. 18 del d.lgs 81/08, oppure sarebbe preferibile agire sull’art. 25 del Dlgs 165/2001 e successive modifiche?

In parte si è già risposto con quanto affermato precedentemente riguardo alla nostra ferma adesione nel sostenere le due proposte di legge Pellegrino e Carocci, di modifica del Dlgs 81/08.

È tuttavia necessario precisare e chiarire in modo esplicito ed inequivocabile che **la disciplina sul ruolo del Dirigente scolastico (art. 25 del Dlgs 165/01) debba essere mantenuta assolutamente distinta da quella sul ruolo di datore di lavoro in ambito prevenzionistico (Dlgs 81/08).**

Questa nostra posizione è motivata, oltre a scongiurare il rischio evidente di un possibile differimento non più sostenibile delle modifiche auspiccate, dalle seguenti ragioni di ordine tecnico-giuridico.

- La **disciplina del Dlgs 165/01** e norme collegate, definisce l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e riguarda l'ambito del **diritto amministrativo**.

- La **disciplina del Dlgs 81/08** definisce le tutele dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e **i ruoli dei soggetti obbligati** nell'ambito prevenzionistico e riguarda l'ambito del **diritto penale del lavoro**.

L'analisi dei ruoli e delle responsabilità principali definiti dal Dlgs 81/08 (datore di lavoro, dirigente, preposto) ricade entro la categoria giuridica penale della **posizione di garanzia**, che comporta un accurato esame delle diverse sfere di responsabilità gestionale e organizzativa all'interno di ciascun luogo di lavoro, **rilevando, dunque, non sempre e non solo la posizione nel rapporto d'impiego dal punto di vista amministrativo, quanto i concreti ruoli esercitati da ciascuna figura nell'ambiente di lavoro**, in conformità ai principi che governano l'ordinamento penale, per evitare l'indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell'illecito a soggetti per il solo fatto di svolgere una determinata professione.

Tali principi, affermati nel tempo dalla giurisprudenza consolidata, trovano una sintesi nel **principio di effettività di cui all'art. 299 del Dlgs 81/08**, che chiarisce gli obblighi penalmente sanzionati a carico dei soggetti individuati, **in rapporto al ruolo effettivamente ricoperto nell'ambito dell'organigramma aziendale, e alle mansioni effettivamente esercitate, individuando così le figure di datore di lavoro, dirigente e preposto DI FATTO**.

Ad esempio il "dirigente" in ambito prevenzionistico non è necessariamente colui che opera in base ad un contratto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente, ma è colui che, anche di fatto, svolge compiti di organizzazione e vigilanza assimilabili a quelli spettanti ad un soggetto che ha il contratto di dirigente.

Viceversa, colui che ha il contratto di dirigente, ma non gestisce lavoratori, e non esercita effettivamente un potere dirigenziale, organizzativo in senso proprio, non è, ai fini del diritto penale del lavoro, un dirigente.

E' in riferimento a questi principi che il Dlgs 81/08 prevede che il ruolo di datore di lavoro (che in via generale potrebbe essere attribuito al soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore), nella pubblica amministrazione vada individuato con atto formale, non necessariamente nell'ambito dirigenziale ma anche in quello dei funzionari preposti ad uffici con autonomia gestionale. Prova ne sia che l'assegnazione del ruolo datoriale ai capi d'istituto scolastico è stata definita ben prima dell'attribuzione della dirigenza scolastica con il DM 292/96.

Una volta individuato, il datore di lavoro assume tutti gli obblighi previsti dal Dlgs 81/08, a prescindere dai compiti che gli sono propri in virtù del rapporto contrattuale con l'amministrazione di riferimento o del ruolo normativamente o pattiziamente individuato.

Appare quindi quanto mai opportuno introdurre le specifiche riguardanti il dirigente scolastico quale datore di lavoro **non all'interno del Dlgs 165/01 ma all'interno del Dlgs 81/08**, ed in particolare nell'art. 17, che è il riferimento imprescindibile in sede di ispezioni, prescrizioni e sanzioni da parte degli organi di controllo ai fini prevenzionistici su quell'attività, la valutazione dei rischi, e su quel documento, il Documento di valutazione dei rischi, attorno ai quali è incardinato tutto il processo di tutela della salute dei lavoratori.

Analogamente e per gli stessi motivi **le precisazioni sui restanti ruoli dell'organizzazione prevenzionistica** interni all'ambiente di lavoro scuola, (dirigente, preposto, RSPP, addetti antincendio e primo soccorso ecc.) **e la loro tipizzazione, non è opportuno che siano inserite nelle**

norme ordinamentali e contrattuali, ma devono trovare riscontro nel Decreto attuativo di cui all'art. 3 c.2 del Dlgs 81/08, che, in quanto diretta emanazione della norma prevenzionistica, assume piena rilevanza nella definizione delle azioni esigibili da ciascun soggetto e la relativa responsabilità con carattere penale.

Il Decreto attuativo sopracitato da emanare potrà far luce anche su altre questioni organizzative o oggetto di difficoltà interpretativa, tra cui, in un elenco non esaustivo, possiamo citare:

- l'obbligo del dirigente scolastico di raccordarsi con l'Ente proprietario sull'attuazione nella scuola delle misure di contenimento/riduzione del rischio a seguito della valutazione dei rischi strutturali e il livello minimo di azioni in cui si esprime, fermo restando le possibilità ulteriori di accordi/collaborazione già previste dalla normativa;
- quali limiti di spesa sono riconosciuti e rispetto a quali attività;
- in quali casi e ordini di scuola si può ragionevolmente parlare di equiparazione degli studenti ai lavoratori e le misure di sicurezza spettanti alla scuola nelle attività di alternanza scuola lavoro;
- gli adempimenti nei casi di rischi interferenziali con altri soggetti nell'utilizzo dei locali scolastici.

2) RISPOSTA ALLA DOMANDA N. 2 punto a)

A) VALUTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE FASIOLO ED ALTRI (ATTO SENATO 2449)

Condividiamo le perplessità espresse dalla deputata on. Mara Carocci nella domanda, che rappresentano un timore diffuso in gran parte del mondo scolastico.

Il timore è quello di veder identificato nel dirigente scolastico un potere di chiusura più ampio rispetto a prima e parificato a quello dei prefetti, che di per sé, escludendo l'applicazione delle fattispecie penali d'interruzione di pubblico servizio e di procurato allarme può essere positivo, ma che all'atto pratico, non sia così semplice da esercitare.

Se la chiusura di singoli spazi rappresenta un provvedimento fattibile e adottabile laddove la criticità suggerisce un ragionevole atteggiamento di prudenza, da "buon padre di famiglia", ben diversa è la decisione di chiusura dell'intera scuola.

Ci troviamo infatti in una situazione generalizzata di edifici privi delle certificazioni di legge e con carenze strutturali accertate, come ben messo in evidenza dalla memoria depositata da **Paolino Marotta, presidente ANDIS**, tali da rendere quanto meno ardua l'impresa dell'identificazione della gravità ed immediatezza del pericolo nel valutare:

- **"quando e in quali condizioni"** prendere il provvedimento di chiusura dell'intera scuola (ad es. se non sono presenti tutte le certificazioni di legge riguardanti l'edificio? Se non è stata fatta la verifica di vulnerabilità sismica?), ovvero
- **"come"** garantire il funzionamento con equivalenti livelli di sicurezza nel momento in cui si decide di tenerla aperta.

In questi casi i concetti di "pericolo grave ed immediato" e di "buon padre di famiglia" potrebbero avere dei contorni "liquidi", che però sono suscettibili di diventare solidi come macigni col senno di poi, ovvero solo dopo l'evento dannoso.

La proposta di legge Fasiolo va quindi rivista nella sua formulazione.

B) SUGGERIMENTI PER AFFRONTARE IL TEMA

In virtù del Regio Decreto n. 773/1931, del Dlgs 267/2000 e del Dlgs 112/98, attualmente i provvedimenti di chiusura temporanea della scuola per cause di forza maggiore possono essere adottati dalla Prefettura, dalle Province, dai Comuni.

Ma rientra anche all'interno delle prerogative dei dirigenti scolastici secondo la normativa attuale:

- la chiusura temporanea della scuola, in presenza di situazioni assolutamente eccezionali di pericolo concreto e attuale di grave danno alle persone non altrimenti evitabile, ai sensi dell'art. 396 c. 2 lettera l del Dlgs 297/94 e art. 5, c.2 del DM 382/98 (quest'ultimo si riferisce all'attuazione del Dlgs 626/94, ora abrogato, ma rimane come riferimento non essendo stato emanato il decreto attuativo del Dlgs 81/08);
- l'obbligo, come datore di lavoro, di dare istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro e di astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato (art. 18 c. 1 lettere h ed m) del Dlgs 81/08);

PERTANTO SI SUGGERISCE DI:

inserire, tra le modifiche del Dlgs 81/08 in discussione in sede di Commissioni congiunte le parti sotto indicate tratte dal Disegno di Legge Fasiolo:

- **il comma 3-ter solo nella precisazione relativa all'esclusione delle fattispecie penali ivi richiamate**, in modo che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni possano adottare gli opportuni provvedimenti di tutela della collettività con la necessaria serenità, cioè senza timore di ripercussioni di carattere penale.
- **il comma 3-quater, escludendo la parte in cui introduce la modalità di valutazione del "buon padre di famiglia" e lasciando il raccordo informativo con le altre amministrazioni.**

IN SINTESI:

- La disciplina sul ruolo del Dirigente scolastico (art. 25 del Dlgs165/01) va mantenuta assolutamente distinta da quella di datore di lavoro in ambito prevenzionistico (Dlgs 81/08)
- La via opportuna per la manutenzione legislativa è quella che interviene sul Dlgs 81/08, attinente al diritto penale del lavoro e riferimento pertinente per l'attribuzione e distinzione delle responsabilità in merito.
- La modifica normativa non è più rinviabile e deve affrontare nell'immediato il nodo principale (ruolo del datore di lavoro e distinzione di competenze con l'Ente proprietario) intervenendo in particolare nell'art. 17 c.1 lettera a) e art. 18 integrando le due proposte di legge Pellegrino e Carocci.
- La normativa di dettaglio inerente gli altri ruoli e questioni potrebbe trovare riscontro successivamente nel Decreto Attuativo ministeriale previsto dall'art. 3 c. 2 del Dlgs 81/08.
- Il Disegno di Legge Fasiolo e altri può essere integrato nelle modifiche del Dlgs 81/08, ma solo nella precisazione di esclusione delle fattispecie penali richiamate (art. 331,340, 658 del CP) e nel raccordo informativo con le altre amministrazioni.